

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 24 agosto 1990, n. 8704

*La situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere di un candidato che già riveste tale carica in altro comune va riferita al giorno di presentazione delle candidature (attualmente dal trentesimo al ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni). Qualora le elezioni abbiano a svolgersi, per determinati motivi, in data successiva, il riferimento non è più fatto alla data di presentazione delle candidature, bensì al ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni.*

*Omissis.*

Il ricorso è infondato. La legge 23 aprile 1981, n. 154, ha nettamente distinto, diversamente disciplinandole, le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale. Le prime, avendo riguardo a situazioni potenzialmente idonee ad inquinare la campagna elettorale, incidono direttamente sulla capacità di elettorato passivo; le seconde, riferendosi a situazioni di inconciliabilità con lo svolgimento in concreto del mandato elettorale, impediscono all'eletto di ricoprire la carica. Le prime, quindi, assumono rilievo sin dal momento della presentazione della candidatura; le seconde, invece, solo al tempo in cui la carica è assunta; le cause di ineleggibilità, infine, una volta realizzatesi, non possono più essere rimosse; quelle di incompatibilità sono suscettibili di rimozione nei modi e nei termini previsti dall'art. 6, terzo e quarto comma, della legge stessa.

In particolare, la causa di ineleggibilità di cui al n. 12 dell'art. 2 (consistente nel ricoprire già una carica di consigliere in altra Regione, Provincia, Comune o circoscrizione) è posta dalla legge per impedire che, nella competizione elettorale, il candidato alle elezioni amministrative tragga vantaggio dalla sua particolare posizione nell'ambito della P.A. e che il regolare svolgimento delle elezioni ne sia alterato. La legge n. 154 del 1981, in altri termini, presume che ogni qualvolta il candidato conservi la carica di consigliere in altro ente territoriale anche solo per una parte della campagna elettorale, si verifichi un pericolo di inquinamento delle elezioni. L'eleggibilità, ossia la capacità di elettorato passivo del candidato, deve, quindi, necessariamente persistere per tutta la durata della campagna elettorale, il cui momento finale va individuato nella chiusura delle votazioni. Ché se poi la condizione di ineleggibilità sopravviene in un momento ancora successivo (ossia "nel corso del mandato"), sorge allora una questione di incompatibilità (art. 3 n. 8), rimuovibile dall'interessato nei modi e nei termini previsti dall'art. 6. Quanto, invece, al momento iniziale cui va riferita la verifica della capacità di elettorato passivo, l'ineleggibilità, secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 2, non si produce se il candidato cessa dalla carica per dimissioni "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature". Tale data viene indicata, quindi, dalla norma come il momento ultimo entro il quale il consigliere già in carica presso un altro Comune (presso la Regione, la Provincia ecc.) può operare la scelta di candidarsi per le nuove elezioni; ed è perciò che si afferma che a quel momento deve riferirsi anche la verifica della sua eleggibilità. Tale affermazione, tuttavia, per i motivi che si preciseranno, può ritenersi sostanzialmente corretta tutte le volte che le elezioni si svolgano secondo la regolare successione degli atti del procedimento delineato dal T.U. delle leggi sulle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali n. 570 del 1960. Invero, secondo tale T.U., una volta che sia stata fissata la data delle elezioni (art. 18), la presentazione della candidatura deve essere fatta alla segreteria del Comune a partire dal trentesimo giorno e fino alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione (art. 28, undicesimo comma, del T.U. n. 570 del 1960).

Pertanto, il procedimento delineato dalla legge prevede che la presentazione delle candidature preceda non più di trenta giorni e non meno di venticinque giorni quello delle votazioni.

Collegando, questa disposizione, con quella di cui all'art. 2 della legge n. 154 del 1981, se ne desume allora che, la condizione di eleggibilità di cui al n. 12 deve sussistere almeno negli ultimi venticinque giorni prima della votazione, in quanto è proprio in quel lasso di tempo che si svolge la campagna elettorale individuale.

Quindi, tutte le volte che le votazioni si celebrano secondo le modalità e i termini fissati dalla legge (ossia dai venticinque ai trenta giorni dalla presentazione delle candidature), il controllo dell'eleggibilità dei candidati correttamente può essere fatto con riferimento al tempo della prestazione della candidatura.

La soluzione non può che essere diversa, quando le votazioni vadano a celebrarsi oltre trenta giorni dopo la presentazione delle candidature, giacché non può ritenersi:

a) che la capacità di elettorato passivo del candidato, ancorché sussistente al tempo della presentazione originaria della sua candidatura, non possa più venir meno quando anche siano sopravvenute, prima delle votazioni, condizioni che la legge presume inquinanti per la campagna elettorale;

b) neanche, però, che la campagna elettorale duri tutto il tempo (talvolta pluriennale) che corre dalla originaria presentazione delle candidature fino alle votazioni e che, quindi, per tutto il corrispondente periodo il cittadino che si sia candidato alle elezioni di un Comune perda la capacità di scelta tra l'accettazione di una carica in altro Comune e la perdita dell'elettorato passivo in quello per il quale aveva presentato la candidatura.

In questa ipotesi, allora, bisogna affermare che, per il comb. disp. dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 154 del 1981 e dell'art. 28, undicesimo comma, del T.U. n. 570 del 1960, il momento al quale deve farsi riferimento per accertare la sussistenza delle condizioni di eleggibilità del candidato, non è quello in cui fu originariamente presentata la candidatura, bensì quello del venticinquesimo giorno anteriore alle votazioni, che corrisponde appunto, nei casi di elezioni svoltesi regolarmente, al termine ultimo per la presentazione della candidatura ed entro il quale il cittadino può operare la predetta scelta tra la carica frattanto assunta e la perdita dell'elettorato passivo presso il Comune per il quale aveva presentato la candidatura.

Nella specie, il controllo sulle condizioni di eleggibilità del F... al Consiglio Comunale di R... porta ad un risultato negativo, in quanto lo stesso, benché al tempo della presentazione della sua candidatura al Comune di R... (anno 1985) non ricoprisse alcuna carica in altro Comune, risultava, invece, consigliere comunale e sindaco di B..., durante la campagna elettorale per il rinnovo delle votazioni in alcune sezioni del Comune di R... (anno 1988) e tali cariche conservò ben oltre la data delle votazioni. Egli versava, pertanto, nella condizione di ineleggibilità prevista dall'art. 2, n. 12, della legge n. 154 del 1981, non avendo provveduto a dimettersi dalle cariche precedentemente assunte almeno entro il venticinquesimo giorno antecedente a quello delle nuove votazioni per il Comune di R...

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può, infatti, ritenersi applicabile, alla fattispecie, la disposizione di cui all'art. 3, n. 8, della legge n. 154 del 1981 (la quale, come si è visto, trasforma la causa di ineleggibilità in causa di incompatibilità, quando l'assunzione della carica di consigliere in altro Comune sopravvenga nel corso del mandato), in quanto, nella specie, la carica di consigliere del Comune di B... non sopravvenne, ma evidentemente preesisteva alla elezione del F... a consigliere del Comune di R...

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, pur se la motivazione della sentenza impugnata va modificata nei sensi anzidetti (art. 384 cod. proc. civ.). Ne consegue la dichiarazione di ineleggibilità di F... a consigliere comunale del Comune di R... (art. 84 del T.U. n. 570 del 1960).

*Omissis.*